



**DISCIPLINARE DI GARA
SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO L'ACROPOLI DI VELIA – ANNO 2023**

**PROCEDURA NEGOZIATA CON 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) PER LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO L'ACROPOLI DI VELIA RICADENTI NELLA CATEGORIA SOA OS25 CLASSE II- prevalente
CUP F62F23000050001 -CIG 9958140517**

Importo da porre a base di gara è pari a € 383.579,38 oltre IVA del 22% di cui:

- Importo per lavori categoria SOA OS25 classe II pari ad € 322.631,49
- Importo per lavori categoria SOA OS2A classe I pari a € 53.495,51
- Importo non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza € 7.451,97

Incidenza manodopera € 249.773,41- corrispondente al 66,407% - importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro.

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Tiziana D'Angelo.

Data di scadenza presentazione offerte: come da piattaforma Mepa Consip

IL DIRETTORE

Visto il progetto esecutivo dell'intervento di "Scavo archeologico presso l'Acropoli di Velia – Anno 2023" - CUP F62F2300005000" trasmesso dal progettista in data 26/05/2023 prot 1807/I completo degli elaborati progettuali autorizzato con decreto del Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia MIC|MIC_PAE_UO6|11/07/2023|0002472-I Repertorio: PAE|11/07/2023|DECRETO 87;

Visto il rapporto conclusivo è stato redatto dal soggetto verificatore;

Visti il verbale di verifica del progetto esecutivo ed il verbale di validazione del progetto esecutivo;

Vista l'autorizzazione delle opere ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 42/2004 del 14/02/2022 a firma del Direttore delegato del Parco Archeologico di Paestum e Velia;

Vista la determina di autorizzazione della spesa ed avvio della procedura;

Rilevato che con la sopra richiamata determina sono stati approvati gli atti di gara e il quadro economico dell'appalto;



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

Visto il D.Lgs. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;

VISTO l’art. 50 comma 1 lettera c) del predetto D.lgs 36/2023 il quale dispone che “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro”

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Considerato l’Importo da porre a base di gara è pari a € 383.579,38 oltre IVA del 22% di cui:

- Importo per lavori categoria SOA OS25 classe II pari ad € 322.631,49
- Importo per lavori categoria SOA OS2A classe I pari a € 53.495,51
- Importo non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza € 7.451,97

Rilevato che i costi della manodopera per l’esecuzione dell’Appalto, compresi nell’importo dell’Appalto, sono stati stimati in € 249.773,41 che corrisponde al 66,407%;

Considerato che l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 e art. 108 del d.lgs. n. 36/2023;

Rilevato che l’appalto sarà affidato all’operatore economico che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;

Rilevato infine che, in conformità all’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2012, la procedura negoziata di cui alla sopra richiamata determina sarà svolta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche solo “MePA”) secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

INVITA

gli operatori economici in indirizzo a presentare la propria offerta per partecipare alla procedura *de qua* secondo le modalità indicate nel prosieguo del presente disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO L’ACROPOLI DI VELIA – ANNO 2023”

La gara sarà esperita con l’osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023, nonché con le disposizioni contenute negli atti di gara predisposti da questa stazione appaltante e allegati al presente disciplinare.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum) | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelvia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelvia) | Twitter: @parcovelia

PREMESSA

Stazione Appaltante

Denominazione ufficiale: Parco Archeologico di Paestum e Velia

Sede: Via Magna Grecia n. 919 - 84047 - Capaccio (SA)

Codice Fiscale: 93028470651

Pec: pa-paeve@pec.cultura.gov.it

Responsabile Unico del Procedimento (ex articolo 15, D.Lgs. 36/2023): Dott.ssa Tiziana D'Angelo

Art. 1 – Generalità

Il presente documento contiene le norme relative all'indizione di una procedura negoziata **ex articolo 50 comma 1 1 lettera c)**, con invito a cinque **operatori economici** per l'affidamento dell'intervento **"SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO L'ACROPOLI DI VELIA – ANNO 2023"**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

La ditta aggiudicataria s'impegna, con gestione a proprio esclusivo rischio, con l'organizzazione dei mezzi necessari e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità, secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato prestazionale allegato al presente atto, ad eseguire, con proprio personale tutte le attività di cui alla documentazione progettuale allegata al presente disciplinare.

Art. 2 – Norme regolatrici della procedura e del contratto

L'appalto è disciplinato dal presente disciplinare di gara e si svolge in modalità telematica per mezzo del sistema Portale MEPA RDO NEGOZIATA www.acquintinretemepa.it

Art. 3 – Base d'asta e criterio di aggiudicazione

L'importo da porre a base di gara è pari a € 383.579,38 oltre IVA del 22% di cui:

- Importo per lavori categoria SOA OS25 classe II pari ad € 322.631,49
- Importo per lavori categoria SOA OS2A classe I pari a € 53.495,51
- Importo non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza € 7.451,97

Incidenza manodopera € 249.773,41- corrispondente al 66,407% - importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro.

L'aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera oltre agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il costo indicato non dovrà essere inferiore ai minimi salari retributivi relativi alle tabelle utilizzate per il proprio contratto collettivo di appartenenza.

La Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che il costo del personale indicato dall'operatore economico non sia inferiore ai minimi tabellari.

Per la composizione delle lavorazioni si rinvia al Computo Metrico Estimativo, i cui importi devono intendersi puramente indicativi e non impegnativi per il Parco Archeologico di Paestum e Velia (di seguito anche solo la "Stazione Appaltante") e potranno variare in aumento o in diminuzione senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta.

Verrà utilizzata la funzione Me.PA. per RDO: "Valore economico - euro".

Saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
- offerte incomplete e/o parziali;

Il risultato definitivo della procedura sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.

L'Operatore economico partecipante alla procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera C) del D.Lgs 36/2023 dovrà indicare espressamente nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la verifica di congruità dell'offerta.

Gli effettivi valori dei corrispettivi contrattuali saranno quelli risultanti dal ribasso effettuato in sede di procedura.

A norma dell'art. 60, del d.lgs. n. 36/2023, sono previste clausole di revisione prezzi che "si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie".



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non si procederà all'aggiudicazione laddove nessuna offerta verrà ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Saranno escluse le offerte prodotte con modalità di prezzo diverse da quello indicato, quelle che presentino valori superiori alla base d'asta e quelle presentate in violazione del D.Lgs. 36/2023.

La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione del contratto stesso, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

Art. 4 – Durata del contratto

Per la determinazione del tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto si rinvia al capitolato prestazionale.

Alla scadenza del termine contrattuale l'appalto deve intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, salvo la possibilità di ricorrere all'opzione della modifica dei contratti ai sensi dell'art. 120 del Codice degli appalti, al verificarsi dei presupposti ivi previsti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 5 – Modalità d'esecuzione del servizio

La ditta aggiudicataria s'impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto a regola d'arte e con la massima cura, diligenza e tempestività ed in conformità a quanto indicato nel capitolato d'appalto e nella documentazione progettuale.

Art. 6 - Sopralluogo

Non è richiesto Sopralluogo

Art. 7 – Oggetto dell'Appalto

Si rinvia al capitolato prestazionale e alla documentazione di progetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.



Art. 8 - Modifiche dell'appalto

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 *Codice dei contratti pubblici*. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; a titolo esemplificativo, nel limite indicato, potrà richiedere prestazioni integrative oppure occasionali. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai soggetti invitati.

Gli operatori economici invitati, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.

Le stazioni appaltanti possono:

a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;



b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.

Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.

L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2,



lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Norma in Materia di infiltrazione Mafiosa

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa e che firmando per accettazione il presente disciplinare dichiara espressamente di accettare.

A) Requisiti di carattere generale

- a.) insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti indicate dagli artt. 94/98 D.lgs 36/2023;
- b.) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- c.) iscrizione presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato in relazione alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154. Quanto precede se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia. Per le imprese residenti in altro Stato Membro dell'Unione Europea è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente
- d.) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- e.) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al D.M. del 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e al D.M. 5 del 21 Novembre 2001 del Ministro dell'Economia e delle Finanze devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- f.) attestazione SOA nella categoria prevalente di opere generali:
 - OS25 classifica II "Scavo Archeologico" categoria prevalente
 - OS2A classifica I "Restauro Beni" categoria scorporabile non subappaltabile. La categoria OS2A visto l'importo inferiore a € 150.000,00 può essere dimostrata ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010

B) Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum) | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelvia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelvia) | Twitter: @parcovelia

Saranno ammessi alla gara i concorrenti che alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione al MePa relativa al Bando di abilitazione "SCAVO Archeologico" – Categoria lavori **OS25**;
- attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti la qualificazione della categoria prevalente

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo Euro	Class.	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile
Scavo	OS25	SI	€ 322.631,49	II	Prevalente	Nei limiti di legge
Restauro	OS2A	si	€ 53.495,51	I	Scorporabile	Non subappaltabile

Art. 10 - Avvalimento dei requisiti e subappalto

Non è ammesso l'avvalimento trattandosi di una categoria SOA SPECIALISTICA ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice.

Il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Per le lavorazioni da eseguirsi direttamente a cura dell'affidatario, individuate dalla Stazione e non subappaltabili si rinvia alla documentazione di progetto.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni o le parti di opere o forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Art. 11 – Verifica del possesso dei requisiti



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 99, del D.Lgs. 36/2023, **ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SISTEMA FVOE**, reso disponibile dall'ANAC con la Delibera Attuativa n. 464 del 2022 e ss.mm.ii.

Tutti gli offerenti devono, pertanto, registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. *E' opportuno che l'operatore economico si attivi tempestivamente e coerentemente con la scadenza della procedura di gara ai fini dell'ottenimento del predetto documento.*

Art. 12 – Soccorso istruttorio

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro



presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Art. 13 – Documentazione obbligatoria da presentare

I documenti che l'operatore economico dovrà presentare, **sottoscritti digitalmente** e caricati sul portale MePA, al fine di partecipare alla gara di che trattasi, sono i seguenti:

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Si precisa che tutti i *file* che, prima dell'invio, non siano già in formato pdf devono essere convertiti nel suddetto formato.

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A. 1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94/98 del D.Lgs. 36/2023 e assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A. 2 DGUE

Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (DGUE), in conformità al modello allegato al presente disciplinare. Il DGUE, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere datato e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante** del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura e dovrà essere completo di scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- a. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- b. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi;
- c. in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto dal soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria);
- d. in caso di subappalto, si applica quanto previsto dall'articolo 13 delle presenti condizioni particolari di esecuzione del contratto. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. e delle seguenti ulteriori istruzioni. Con tale documento, il concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti al paragrafo " 9. Requisiti di partecipazione ". In particolare:

Il possesso dei "Requisiti di carattere generale" del presente bando è attestato attraverso la compilazione delle Parti II e III del DGUE.

I predetti requisiti dovranno essere autodichiarati in caso di partecipazione in RTI o Consorzio:

- 1) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- 2) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);

Il concorrente ed ogni altro operatore economico tenuto alla compilazione del DGUE dovrà rendere le Dichiarazioni finali di cui al DGUE parte VI.

A.3 Procure

Nel caso in cui l'*operatore economico* intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il precitato documento dovrà essere allegato alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

A.4 Garanzia Provvisoria

A norma dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria NON E' RICHIESTA.

A.5 PassOE

Ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici/ANAC. Resta fermo l'obbligo dell'Operatore Economico di presentare l'autocertificazione richiesta dalla normativa vigente, al fine di attestare il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi



di PassOE verrà richiesto di procedere, entro un termine congruo, alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara. **(invio telematico con firma digitale obbligatoria)**

A.6 ricevuta di pagamento di contributo a favore dell'ANAC per un importo pari a € 35,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005;

A.7 dichiarazione di accettazione degli atti di gara

A.8 Dichiarazione fascicolo ANAC

A.9 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

A. 10 Dichiarazione integrativa

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Offerta economica – generata automaticamente dal sistema MEPA www.acquistinretemepa.it

Il termine ultimo entro il quale l'operatore economico potrà inserire la propria offerta a sistema (MEPA) come da **indicazione sul portale MEPA CONSIP SPA.**

Nell'apposito campo "Offerta economica" previsto dal Sistema Mepa l'operatore economico deve a pena di esclusione inserire il file relativo alla propria offerta economica, utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma Mepa previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema, contenente i seguenti elementi:

- a) **i prezzi offerti con riferimento al ribasso unico percentuale sulle lavorazioni contenute nell'elenco posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;**
- b) **la stima dei costi relativi alla manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 d.lgs 36/2023 a pena di esclusione;**
- c) **la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell'offerta**

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché gli ulteriori *files* allegati (se richiesti), deve



a pena di esclusione essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 14 – Termine scadenza offerta e modalità di inoltro dell'offerta

L'offerta economica e la documentazione amministrativa dovranno pervenire, entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla piattaforma MEPA mediante utilizzo esclusivo del portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione M.E.P.A.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente, laddove richiesto, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

In caso di procura, il concorrente deve allegare copia del suddetto documento, la cui conformità all'originale in possesso del concorrente è attestata mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Tutta la documentazione richiesta costituente l'offerta, dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma MePa, secondo le indicazioni di seguito riportate, entro e non oltre il termine perentorio sopra stabilito, pena l'irricevibilità dell'offerta.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelia

Art. 15 - Presentazione dell'offerta

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nella presente lettera di invito.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine.

Si precisa, in particolare, che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma AcquistinretePA.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A è causa di esclusione. Per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO.



In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.

Art. 16 - Verifica documentazione amministrativa

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Piattaforma del MePa, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma del MePa, di seguito sinteticamente riportato:

- apertura delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti;
- verifica della completezza della documentazione presentata;
- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
- attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi;
- terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e ai conseguenti adempimenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 17 - Apertura e Valutazione Offerte Economiche

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](#) | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelvia](#) | Twitter: @parcovelia

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal Piattaforma del MePa di seguito sinteticamente riportato:

1. apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
2. calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale;
3. formazione della graduatoria (in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito – al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827 del 1924);
4. formulazione della proposta di aggiudicazione.

La “soglia di anomalia” sarà espressa con tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra risultasse pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

Art. 18 - Verifica di anomalia delle offerte

1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
4. Non sono ammesse giustificazioni:
 - a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente

Art. 19 – Aggiudicazione, procedura di gara e perfezionamento contratto

L'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto avverranno all'esito regolare delle verifiche di cui all'art. 50 comma 6 d.lgs. n. 36/2023;



Si specifica che ai sensi dell'articolo 99, del decreto legislativo 36/2023 e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs 36/2023

L'operatore economico, per tale motivo, è obbligatoriamente tenuto a registrarsi al sistema accedendo, tramite l'apposito link, sul portale dell'ANAC (Servizio ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Successivamente all'aggiudicazione, la Stazione appaltante provvederà alla stipula del contratto in formato elettronico predisposto dalla Stazione appaltante e caricato sulla piattaforma Me.PA. CONSIP s.p.a.

A norma dell'art. 55 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, per la stipulazione del contratto "I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"; la stipula del contratto, pertanto, non è subordinata al decorrere di giorni 35 dall'aggiudicazione divenuta efficace.

Il prezzo pattuito sarà comprensivo di tutte le prestazioni, retribuzioni del personale, relativi oneri, nonché del materiale e delle apparecchiature, niuna esclusa.

La Stazione appaltante, inoltre, può liberamente decidere, entro 30 giorni dalla valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023;

È altresì ammessa, ex art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora ne ricorrano i presupposti.

È inoltre vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità, ex art. 119 comma 1 del Codice dei contratti pubblici. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta stipula del contratto nei confronti dell'Amministrazione e/o il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Art. 20 – Cauzione Definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ex art. 53 comma 4 del Codice. In presenza di ribasso d'asta



superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva verrà svincolata al termine dell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di



avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

(ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 - n.d.r.)

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Coperture assicurative.

L'appaltatore dovrà produrre, altresì, polizza a copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni eseguite ed in corso di validità

ART. 21 – Ulteriori motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:

- non sia stata caricata a sistema;
- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica:



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta economica:

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Art. 22 – Prezzi contrattuali

Il prezzo d'offerta sarà onnicomprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Il prezzo indicato è da intendersi, per l'intera durata del contratto, fisso e non soggetto a revisione da parte della Ditta.

Art. 23 – Pagamenti

Nel prezzo, corrispettivo dell'Appaltatore, sono remunerate tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore, quali in via esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di bonifico.

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunicherà altresì i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità, il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare ed a comunicare entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore avverrà con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo accertamento da parte dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo l'invio di documentazione erronea o incompleta da parte dell'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg. dall'emissione della fattura che dovrà essere accompagnata dall'attestato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione. Il rispetto del termine sopra indicato resta subordinato alle aperture di credito disposte dagli Uffici competenti sul capitolo di pertinenza secondo le norme di Contabilità Generale dello Stato. L'Appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Amministrazione per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Si rinvia alle disposizioni di cui al capitolato d'Appalto.

Art. 24 - Penali

Per la disciplina delle penali si rinvia all'art. 2.14 del capitolato d'appalto.



Art 25 – Segreto d’ufficio e misure di protezione della sicurezza interna

Nel presente atto l’impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino alle prestazioni oggetto del presente contratto, alla più rigorosa osservanza della segretezza e della riservatezza, adottando tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare il rispetto delle norme su indicate.

Art. 26 – Divieto di cessione del contratto

E’ fatto divieto all’Impresa di cedere il contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di affidare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all’impresa

Art. 27– Recesso del contratto

E’ espressamente attribuita, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso in cui la ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.

Costituiscono motivi di rescissione del contratto le inadempienze che dovessero scaturire con frequenza in ordine agli obblighi sottoscritti e che constatate, non vengano rimosse con prontezza. In tale caso saranno trattenute le spese necessarie a sopperire, in altro modo, alle deficienze riscontrate. Inoltre costituisce motivo di rescissione l’eventuale trasferimento degli uffici in altra sede o la riduzione degli spazi occupati senza la conseguente riformulazione dell’offerta economica richiesta.

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C..

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.



Art. 28 – Risoluzione del contratto.

A norma dell'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolverà il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.



6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”.

Art. 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente atto, ad eccezione di quelli per i quali esiste l'obbligo legale della rivalsa.

A tale fine l'impresa dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili ai fini I.V.A. che verrà versata direttamente dall'amministrazione in base a quanto previsto dall'art.1, comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014 n.190.

Art. 30 – Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

- La richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta;
- La conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra determina l'esclusione della partecipazione alla presente procedura di gara;
I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell'ente implicato nel procedimento;



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelia

- gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- altri soggetti della pubblica amministrazione.
- I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- Soggetto attivo del trattamento dei dati è il R.U.P. della presente procedura.

Art. 31 - Sottoscrizione clausole onerose

L'appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi ad oggetto:

- divieto di cessione e subappalto
- personale
- osservanza di leggi e di regolamenti
- oneri dell'appaltatore
- penalità
- responsabilità
- risoluzione del contratto

Art. 32 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e l'amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di Salerno. L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere i lavori nelle more del giudizio.

Art. 33- Disposizioni finali

- Responsabile del Procedimento:** ai sensi della Legge n. 241/1990 e le linee guide ANAC. N. 3 e 15 il responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Tiziana D'Angelo
- Comunicazioni dell'Amministrazione:** tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura avvengono e si danno per eseguite esclusivamente mediante portale MEPA. Non saranno accettate richieste in modalità esterne alla piattaforma MEPA.
- Informazione sui ricorsi:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania - Sezione di Salerno

Documentazione allegata

1. Documentazione progettuale
2. Dichiarazione Assenza cause di conflitto di interesse



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelia

3. Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli art. 94/98 del Codice
4. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
5. Dichiarazione assenza cause di conflitto di interessi
6. Dichiarazione regolarità contributiva
7. DGUE
8. Atto notorietà FVOE;
9. Elaborati progettuali

Documentazione aggiuntiva da allegare

1. Visura camerale
2. PASSOE
3. Contributo ANAC
4. Attestazione SOA

Disposizioni finali

L'Operatore economico prendendo visione ed accettando il presente – Disciplinare dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e le clausole in essa contenute e che, se anche non riportate espressamente confluiranno tutte, niuna esclusa, nella accettazione dell'offerta generata dal portale Me.PA. sulla quale verrà apposta marca da bollo da € 16,00 a carico del Prestatore

Si rammenta che il MePa non accetta file di estensione superiore ai 4 MB

Il RUP

Dott.ssa Tiziana D'Angelo



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | <https://museopaestum.cultura.gov.it>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter

@paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia